

tive alla statuizione finale del giudice, quanto quelle istruttorie.

Punto di partenza deve essere sempre la sentenza della Cassazione che determina l'ambito del giudizio di rinvio e questo potrà presentare un'ampiezza anche maggiore del precedente giudizio d'appello, allorché a seguito dell'accoglimento del ricorso i termini della controversia si configurano in modo diverso da quanto delineato dalle parti nelle precedenti fasi (sent. 25 gennaio 1964, n. 182, *id.*, Rep. 1964, voce *Rinvio civile*, n. 28). Dalla sentenza della Cassazione non può, però, mai derivare una posizione di favore per una parte, dovendo la parità delle parti medesime sul piano processuale farsi derivare dal principio del contraddittorio.

E se una statuizione della precedente sentenza d'appello è cassata da questa corte e nella fase di rinvio sorge la necessità di una nuova attività assertiva e probatoria, tale attività non può essere limitata alla sola parte che ha fatto ricorso; ma riguarda pure le altre parti.

Ma ha ulteriormente precisato che la possibilità di modificare le conclusioni in sede di rinvio può sorgere anche indipendentemente dalla decisione di questa corte non solo quando sia sopraggiunto in sede di rinvio un *ius novum*, ma anche quando sia intervenuto un fatto impeditivo o successivo in un momento posteriore a quello della sua possibile allegazione nel giudizio d'appello.

Questa corte ha, infatti, precisato (sent. 17 aprile 1972, n. 1204, *id.*, 1972, I, 3164) che il divieto di conclusioni nuove, posto dall'art. 394 cod. proc. civ., riguarda solo l'ipotesi normale, in cui il giudizio di rinvio si presenti nella sua peculiarità di giudizio chiuso, in relazione ad una data situazione di fatto e normativa immutata ed immutabile rispetto a quello che si sarebbe potuto e dovuto allegare e provare. E ha ritenuto in passato che la svalutazione monetaria poteva farsi valere anche in sede di rinvio, in quanto l'attore mirava a conseguire sempre il risarcimento dello stesso danno e non si verificava né alterazione del *petitum*, né introduzione di nuove istanze o conclusioni vietate dall'art. 394 cod. proc. civ. (sent. 23 gennaio 1958, n. 155, *id.*, Rep. 1958, voce cit., n. 34; 6 febbraio 1952, n. 281, *id.*, Rep. 1952, voce cit., n. 16).

Da tutti i suestipiti principi deriva nel caso in esame: a) che relativamente all'assegno di mantenimento non poteva parlarsi di giudicato formatosi nei confronti della Zanetti, sol perché essa non aveva proposto ricorso per cassazione; b) che nel giudizio di rinvio le parti conservavano le rispettive posizioni e, cioè, che la Zanetti era appellante e il Mustachi appellato; c) che la nuova attività assertiva e probatoria resasi necessaria a seguito della sentenza di questa corte, che aveva ravvisato l'esigenza di applicare al caso di specie la nuova statuizione normativa in tema di assegno di mantenimento conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 23 maggio 1966, non riguardava solo il Mustachi, ma anche la moglie; d) che la natura della causa consentiva alla Zanetti di quantificare in modo diverso l'entità dell'assegno di mantenimento, in relazione all'esigenza di adeguarlo al costo della vita e alla nuova situazione economica delle parti, così come definitivamente accertata.

Ciò posto, va rilevato che la sentenza impugnata si è attenuta a questi principi. Essa, infatti, dopo aver premesso che la sentenza di questa corte, ponendo la necessità — a seguito della sentenza della Corte costituzionale — dell'esame della situazione economica della moglie per la fissazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento a carico del marito, aveva rimesso in discussione l'intero rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ha ritenuto che di fronte alla possibilità del marito di dedurre nuove prove per accertare la situazione economica della moglie, vi era anche quella della moglie di dedurre prove e produrre documenti, tanto relativamente alla posizione sua che a quella del marito.

Ha, quindi, effettuato una valutazione dei fatti e delle rispettive posizioni delle parti, considerando nuovi eventi, verificatisi successivamente alla precedente sentenza d'appello, quali le gravose cure cui era stata sottoposta la Zanetti e la vendita della casa di abitazione e di altra proprietà immobiliare, nonché la cessazione dell'attività commerciale (eventi, questi, resi necessari sia dalle malferme condizioni di salute della donna, a seguito dell'amputazione di un arto inferiore, sia dalle dispendiose cure) e raffrontando tali condizioni con quelle ben più floride del Mustachi, il quale, per di più sia pure a seguito di un tragico evento, quale la morte della figlia minore, aveva visto ridurre il suo carico familiare, anche in relazione al matrimonio della figlia maggiore.

Sulla base di queste conclusioni la corte d'appello, richiamando esplicitamente l'aumentato costo della vita e le migliorate condizioni economiche del Mustachi, ha fissato in lire 180.000 mensili l'assegno di mantenimento spettante alla Zanetti (a fronte della

sua richiesta di lire 350.000) per il periodo posteriore alla pronuncia della Corte d'appello di Trieste e nella minor somma di lire 90.000 fino a tale pronuncia.

Per tutte le ragioni sopra esposte questa statuizione si sottrae alle censure mosse coi primi due mezzi di ricorso. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 8 novembre 1976, n. 4082; Pres. BOCCIA, Est. BOSELLI, P. M. DEL GROSSO (concl. conf.); Soc. Brisighello (Avv. CORRAO, SAMPERI) c. Soc. Chemapol (Avv. A. DE LUCA, VOLLI) e Casa spedizione internazionale Zoni e Festari. *Conferma Trib. Padova 9 maggio 1972.*

**Diritto internazionale privato — Clausola compromissoria — Legge regolatrice della forma degli atti** (Disposizioni sulla legge in generale, art. 26, 27; legge 19 gennaio 1968 n. 62, adesione alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione).

*Il requisito formale della specifica approvazione per iscritto, richiesto per le clausole c.d. vessatorie dall'art. 1341 cod. civ., non è necessario per la validità della clausola relativa all'applicazione di legge diversa da quella italiana (nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto valida la clausola compromissoria per arbitrato estero, non approvata specificamente per iscritto, inserita in un contratto stipulato tra società appartenenti a Stati aderenti al protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923).* (1)

La Corte, ecc. — **Svolgimento del processo.** — Con atto di citazione del 3 agosto 1964 Oskar e Pietro Brisighello, quali titolari della s.n.c. omonima, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Padova la ditta Chemapol di Praga (Cecoslovacchia) e la casa di spedizioni internazionali Zoni & Festari ed esponente: che, mediante contratto concluso il 1° aprile 1964, essi avevano acquistato dalla convenuta cecoslovacca cinque tonnellate di fiori tubolari di camomilla setacciata al prezzo di lire 1.050 al Kg.; che, giunta la merce a Padova, si era constatato e fatto risultare mediante accertamento tecnico preventivo, che la qualità del prodotto non corrispondeva al campione in quanto la camomilla in contestazione era costituita per il 42% da elementi che non potevano identificarsi con i fiori tubolari; che ciò nonostante la ditta venditrice aveva preteso l'integrale pagamento del prezzo convenuto anche nei confronti della casa di spedizione Zoni & Festari ritenuta responsabile di avere consegnato la merce senza essersi prima accertata dell'avvenuto versamento del prezzo.

Tanto premesso e precisato che la predetta casa di spedizioni era stata convenuta in giudizio perché l'emananda sentenza facesse stato anche nei suoi confronti, gli attori chiedevano che il prezzo della merce fosse ridotto a lire 3.008.250 o a quello ritenuto giusto, con la condanna della Chemapol alla rifusione del 42,7% delle spese doganali.

(1) In senso conforme Cass. 30 aprile 1969, n. 1403, *Foro it.*, 1969, I, 2225, con nota di richiami.

Sull'art. 2 della convenzione di New York cfr. Cass. 22 aprile 1976, n. 1439, *id.*, 1976, I, 1495, con nota di richiami anche di dottrina.

Nel senso che in base alla convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia dalla legge 19 gennaio 1968 n. 62 è valida la clausola compromissoria stipulata per iscritto con la quale le parti devolvono ad arbitri stranieri la soluzione della loro controversia e che la validità formale di tale clausola deve essere valutata sulla base della legge individuata ai sensi dell'art. 26 disp. sulla legge in generale (relativo alla legge regolatrice della forma degli atti) e non già ai sensi dell'art. 27 disp. sulla legge in generale (relativo alla legge regolatrice del processo), Cass. 8 aprile 1975, n. 1269, *id.*, Rep. 1976, voce *Diritto internazionale privato*, n. 9; 25 maggio 1976, n. 1877, *ibid.*, voce *Arbitrato e compromesso*, n. 26; Trib. Bari 16 aprile 1974, *id.*, Rep. 1975, voce *Diritto internazionale privato*, n. 36; Trib. Milano 16 marzo 1972, *id.*, Rep. 1972, voce cit., n. 45; Cass. 13 dicembre 1971, n. 3620, *id.*, Rep. 1971, voce *Arbitrato*, n. 13; App. Venezia 13 luglio 1970, *ibid.*, voce *Diritto internazionale privato*, n. 19; Trib. Ravenna 15 aprile 1970, *ibid.*, voce *Giurisdizione civile*, n. 41; Cass. 27 febbraio 1970, n. 470, *id.*, 1970, I, 1051, con nota di richiami di C. M. BARONE.

Sulla immediata applicazione, quale *ius superveniens*, anche alle controversie già in corso al momento della loro entrata in vigore, delle convenzioni internazionali sulla competenza giurisdizionale, cfr. Cass. 25 maggio 1976, n. 1877, *id.*, Rep. 1976, voce *Giurisdizione civile*, n. 19; 22 aprile 1976, n. 1439, cit.; 27 febbraio 1970, n. 470, cit.

La società Chemapol si costituiva in giudizio ed assumeva che in forza di specifiche clausole contrattuali le parti avevano sottoposto la regolamentazione del rapporto alla legge cecoslovacca; non solo, ma avevano altresì rimesso la definizione di ogni controversia relativa al giudizio di un collegio arbitrale costituito presso la Camera di commercio cecoslovacca in Praga; che, in virtù di tale ultima clausola, essa aveva provveduto ad evocare con atto 16 settembre 1964 davanti a quel collegio arbitrale la soc. Brisighello e che, in esito a tale giudizio, era stato pronunciato in data 19 settembre 1965 un lodo che aveva condannato la ditta Brisighello a pagarle la somma di lire 5.017.528 quale prezzo della camomilla, oltre agli interessi nella misura del 6%.

Pertanto eccitava il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia dedotta in giudizio dalla soc. Brisighello e chiedeva che fosse conferita forza esecutiva al lodo arbitrale cennato.

Il tribunale, con sentenza 9 maggio 1972, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a decidere la domanda proposta dalla soc. Brisighello nei confronti della Chemapol e l'incompetenza di esso tribunale a pronunciare sulla domanda della Chemapol diretta ad ottenere il conferimento della forza esecutiva in Italia al lodo del collegio arbitrale cecoslovacco.

Considerava, in motivazione, il tribunale: che la questione di giurisdizione doveva essere decisa alla stregua del protocollo di Ginevra, stipulato il 24 settembre 1923 e reso esecutivo in Italia con la legge 8 maggio 1927 n. 785, dato che le parti che avevano stipulato la clausola compromissoria per arbitrato estero appartenevano a Stati (Italia e Cecoslovacchia) che avevano aderito entrambi al predetto protocollo; che in forza di tale protocollo, che, quale norma speciale, deroga alla disposizione generale di all'art. 2 del nostro cod. proc. civ., deve essere riconosciuta la validità dei compromessi e delle clausole compromissorie mediante le quali le parti sottopongono le loro controversie ad arbitrati stranieri; che della validità formale di tale clausola dovevasi giudicare in base all'art. 26 disp. prel. al nostro cod. civ., per cui è da ritenere valida la forma di un atto se questa sia ammessa da alcuna delle tre leggi ad essa dichiarate applicabili (legge del luogo in cui l'atto è compiuto, legge che regola la sostanza dell'atto, legge nazionale dei contraenti); che, nel caso di specie, essendo legge regolatrice della sostanza dell'atto la legge cecoslovacca (per esplicito patto contrattuale), la clausola compromissoria dovevasi ritenere formalmente valida perché conforme a tale ultima legge, la quale non contiene alcuna disposizione corrispondente a quella di cui all'art. 1341 del nostro cod. civ.; che, pertanto, dovevasi dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla controversia dedotta in giudizio dalla ditta Brisighello; che dovevasi inoltre dichiarare l'incompetenza del tribunale a provvedere sulla domanda della Chemapol intesa ad ottenere il conferimento della forza esecutiva in Italia al lodo pronunciato dagli arbitri cecoslovacchi (sulla stessa controversia) dal momento che una tale competenza, ai sensi degli art. 796 segg. del nostro cod. proc. civ., è funzionalmente attribuita alla corte d'appello.

Avverso questa sentenza la soc. Brisighello ha proposto istanza per regolamento di giurisdizione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la soc. Chemapol. Le parti hanno presentato memoria.

**Motivi della decisione.** — Con il primo motivo del ricorso la società Brisighello denuncia violazione ed erronea applicazione degli art. 25 e 26 disp. prel. del nostro cod. civ., in relazione agli art. 1341 e 1342 dello stesso codice. Assume la ricorrente che della validità, sotto il profilo formale, della clausola compromissoria in arbitrato estero, pattuita dalle parti in contratto, si sarebbe dovuto giudicare in base alla legge del luogo in cui il contratto medesimo era stato concluso e, dunque, in base alla legge italiana e non in base alla legge cecoslovacca, così come aveva erroneamente ritenuto il Tribunale di Padova.

Il motivo è infondato. La validità della deroga pattizia alla giurisdizione italiana per clausola compromissoria in arbitrato estero è stata qui esattamente accertata alla stregua della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia dalla legge 19 gennaio 1968 n. 62 ed entrata a far parte integrante del nostro ordinamento giuridico a datare dal 1° maggio 1969), dato che le parti che hanno stipulato la clausola medesima appartengono a Stati (Italia e Cecoslovacchia) che hanno entrambi aderito al protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923, di cui la convenzione ora detta ha preso il posto.

In forza di tale convenzione (che, quale *ius superveniens*, trova applicazione anche alla presente controversia, ancorché il

relativo giudizio sia stato instaurato in epoca anteriore alla sua entrata in vigore; arg.: Cass., Sez. un., 27 febbraio 1970, n. 470. *Foro it.*, 1970, I, 1051), viene riconosciuta, com'è noto, la validità dei compromessi e delle clausole compromissorie mediante le quali le parti sottopongono le loro controversie ad arbitrati stranieri alla sola condizione (art. 2) che una simile clausola di arbitrato risulti da una convenzione scritta, ossia da un contratto o da un compromesso firmati dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere e di telegrammi (art. 2 cit., punto secondo). Ed è pure noto (perché conforme all'indirizzo ormai costante della giurisprudenza di queste Sezioni unite: cfr. n. 470 del 1970, cit.: n. 3620 del 1971, *id.*, Rep. 1971, voce *Arbitrato*, n. 13 e n. 670 del 1975, *id.*, 1975, I, 1358) e pacifico fra gli odierni contendenti che, poiché la clausola per arbitrato estero costituisce un *negozio tra vivi* e non un atto del processo, della sussistenza del requisito formale ora accennato, ossia della rispondenza della forma adottata in concreto alla prescrizione della convenzione, si deve giudicare, qui, in Italia, in base alle disposizioni dell'art. 26 preleggi (che forniscono appunto i criteri per l'individuazione della legge regolatrice della forma degli atti) e non in base alle disposizioni del successivo art. 27 delle stesse preleggi (che forniscono invece i criteri per l'individuazione della legge regolatrice del processo).

Orbene, ed è questo precisamente il punto controverso, posto che l'art. 26 cit. dispone che « la forma degli atti tra vivi è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune », la società ricorrente sostiene che, essendo stato il contratto *de quo* stipulato in Italia, della validità della clausola compromissoria in essa inserita avrebbe dovuto giudicarsi a norma della legge italiana e più precisamente a norma degli art. 1341 e 1342 (trattandosi di contratto concluso mediante moduli e formulari) e che, a norma di tali disposizioni, la validità della clausola di cui si tratta avrebbe dovuto essere esclusa stante il difetto di una sua specifica approvazione per iscritto.

Questa tesi, e le conclusioni che ne scaturiscono, non può essere condivisa in quanto procede dall'evidente (anche se implicito) supposto che fra i vari criteri suggeriti dall'art. 26 preleggi per l'individuazione della legge regolatrice della forma degli atti sussista un vero e proprio *rapporto gerarchico* tale da attribuire priorità di applicazione a quello (legge del luogo nel quale l'atto è compiuto) menzionato per primo.

Tale supposto è erroneo. La giurisprudenza di questa Suprema corte, in armonia con la prevalente dottrina di diritto internazionale, ha infatti avvertito che i tre criteri dettati dall'art. 26 per la ricerca della norma di collegamento nei rapporti internazionali individuatrice della legge regolatrice della forma di un atto tra vivi, sono fra loro concorrenti e tale concorso cumulativo va risolto, di volta in volta, dando la preferenza alla validità formale dell'atto (Cass. 30 aprile 1969, n. 1403, *id.*, 1969, I, 2225), ossia assumendo quello, dei tre criteri, che risulti in concreto più favorevole alla validità dell'atto.

Orbene, non pare dubbio che il tribunale si sia attenuto scrupolosamente a questa interpretazione della norma dell'art. 26, avendo affermato che deve in principio ritenersi valida la forma di un atto se questa sia ammessa da una sola delle tre leggi che l'art. 26 dichiara virtualmente applicabili.

E non è dubbio che nella specie la legge regolatrice della sostanza dell'atto consentisse di ritenere anche la validità formale.

Tale legge infatti, per richiamo (ex art. 25 preleggi) alla « volontà delle parti », era precisamente, nella specie, la legge cecoslovacca, la quale non contiene — come pure hanno accertato in fatto i giudici del tribunale — alcuna disposizione corrispondente a quelle degli art. 1341 e 1342 del nostro cod. civ. e non subordina, quindi, la validità formale della clausola compromissoria ad una sua « specifica » approvazione per iscritto.

Accertata la non utilizzabilità, per le ragioni che si sono appena esposte, di ogni altro criterio di collegamento suggerito dal citato art. 26 preleggi, ed in particolare di quello desumibile dal luogo di conclusione del contratto, si rende evidentemente superfluo accertare qui se il contratto stipulato nella specie dalla soc. Brisighello con la Chemapol fosse stato concluso in Italia (come sostiene l'odierna ricorrente) oppure in Cecoslovacchia.

E pertanto, anche se il secondo motivo del ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere omesso di accertare — alla stregua della documentazione prodotta — questo punto (asseritamente) decisivo della controversia, è da considerare infondato.

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente deve essere condannata alla perdita del deposito ed alle spese del presente giudizio di cassazione.

Per questi motivi, ecc.